



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO N. 35S/2017 a carico di Alessandra Campiglia

* * *

Premesso che

A) A seguito dell'invio, in data 28 luglio 2017, di una comunicazione e-mail da parte della Segreteria del Villa Paradiso Golf Club, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara ivi disputata in data 22 luglio 2017, "*Play-Off di UP Tour Series*", la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore Alessandra Campiglia (nata il 2 settembre 2001, Tessera FIG 201374 presso Golf Nazionale), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) Sempre in data 28 luglio 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia).

Considerato che

1) La comunicazione trasmessa dal Villa Paradiso Golf Club riferiva di un "*presunto illecito*" occorso in occasione della gara di cui in premessa e senza

circostanziare specificamente i fatti occorsi, inoltrava ai competenti Uffici presso la FIG i seguenti documenti:

- (i) dichiarazione della tesserata Silvia Moro del 24 luglio 2017 e ricostruzione grafica del gioco della minore Alessandra Campiglia, compagna di *flight*, alle buche 1, 4, 5 e 15;
- (ii) dichiarazione del tesserato Giuseppe Oldrini, marcatore della Campiglia, del 26 luglio 2017 in merito ai fatti di gara;
- (iii) dichiarazione della tesserata Alessandra Campiglia del 27 luglio 2017 (trasmessa tramite la casella e-mail del padre, sig. Fabrizio Campiglia) e recante la ricostruzione dei punteggi ottenuti in ciascuna delle 18 buche di gara;
- (iv) copia degli *score* di gara di Alessandra Campiglia e di Paolo Lawley – quest'ultimo, marcato dalla Campiglia, riportava nella colonna "*Marker*" i punteggi da quest'ultima conseguiti.

2) Esaminati i documenti di cui sopra emergeva che all'esito della gara di cui in premessa, la tesserata Silvia Moro contestava il punteggio ottenuto dalla minore Alessandra Campiglia.

Nello specifico, la Moro contestava nella dichiarazione via e-mail che il punteggio della Campiglia, di 85 colpi lordi, non fosse corretto avendo la stessa in realtà – secondo la Moro – realizzato il punteggio di 87 colpi lordi. La stessa Moro forniva, con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, la ricostruzione, a suo dire, del gioco della Campiglia alle buche 1, 4, 5 e 15 e da tale ricostruzione i colpi ottenuti dalla Campiglia sarebbero stati addirittura 4 (e non 2) in più di quelli registrati sullo *score*.

3) La dichiarazione del tesserato Giuseppe Oldrini, marcatore della Campiglia, riferiva invece che al termine del giro, in occasione del controllo

dello *score* con la giocatrice, questa faceva presente la necessità di apportare due correzioni e nello specifico: una alla buca 1, da 5 colpi a 4 ed una alla buca 13, ancora da 5 colpi a 4. Nella propria dichiarazione Oldrini affermava, per quanto concerneva la buca 1, che "*non ricordav[a] i colpi tirati e [si] fidava della ricostruzione molto veloce e decisa (e credo sincera) della Campiglia alla quale [dava] seguito*" e, per quanto concerneva la buca 13, che egli "*ricorda[va] la buca colpo a colpo e dopo aver corretto a favore [della Campiglia], ricorre[ggeva] col punteggio inizialmente scritto*".

La copia fotografica dello *score* conferma la dichiarazione di Oldrini in quanto il punteggio della buca 1, inizialmente di 5 colpi, è cancellato e a lato è vergato il punteggio di 4 colpi mentre il punteggio della buca 13 appare prima corretto da 5 colpi a 4 e successivamente nuovamente cancellato e riscritto a lato nella misura di 5 colpi. Entrambe le correzioni sono siglate da Oldrini.

4) La dichiarazione della minore Alessandra Campiglia recava la ricostruzione dei punteggi conseguiti in ciascuna buca, in misura identica – comprese le correzioni di cui sopra – a quella che risultava sia dal proprio *score* sia, quanto ai punteggi conseguiti dal marcatore, dallo *score* del giocatore Paolo Lawley (che era marcato appunto dalla Campiglia).

5) La comunicazione del Villa Paradiso Golf Club riportava infine che il quarto giocatore del *flight*, sig. Paolo Lawley era stato raggiunto telefonicamente dalla Segreteria del circolo e che nell'occasione questi aveva riferito di non saper ricostruire lo *score* o alcuna delle buche della Campiglia né di aver notato comportamenti scorretti da parte della stessa.

6) Alla luce delle non univoche risultanze dei documenti trasmessi, in data 31 luglio 2017 il sottoscritto Giudice Sportivo ha raggiunto telefonicamente il tesserato Giuseppe Oldrini, nella fattispecie marcatore della Campiglia e

richiesto al medesimo (I) chiarimenti in merito alle dinamiche di correzione dello *score* della Campiglia al termine della gara in seguito al confronto tra lui e la medesima (correzioni che riguardarono, si ripete, le buche 1 e 13) e (II) di ricostruire il gioco della Campiglia alle buche 1, 4, 5 e 15 (ossia quelle nelle quali, secondo la dichiarazione della Moro, la Campiglia avrebbe conseguito un punteggio maggiore di quello registrato).

Nell'occasione il signor Giuseppe Oldrini:

- (I) ha confermato le dinamiche di correzione dello *score* della Campiglia come rappresentate nella propria dichiarazione sopra richiamata;
- (II) pur non ricordando il punteggio conseguito dalla Campiglia alle buche 1 e 15, ha ricostruito il gioco della stessa alle buche 4 e 5 ed ha confermato la correttezza del punteggio (rispettivamente di 4 e 5 colpi) come riportato nello *score* della giocatrice.

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo ritiene che, tenuto conto delle circostanze complessive, gli elementi probatori ed indiziari siano insufficienti a fondare una qualsivoglia accusa di illecito sportivo ai sensi del Regolamento di Giustizia a carico di Alessandra Campiglia.

Per l'effetto il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18 luglio 2017 (di pronunciarsi "*senza necessità di tenere udienza*"), dichiara il non luogo a procedere e dispone la

ARCHIVIAZIONE

del procedimento n. 35S/2017.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 1 agosto 2017



Avv. Andrea D'Onghia
Giudice Sportivo dei Minori

